

S. E. g

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

08 OTT. 2003

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 470 del 06 OTT. 2003

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n.734/02 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilatre il giorno SEI del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE Gianclaudio Iannello

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 3.6.03 i Sigg.ri Nazzaro Giovanbattista ed altri proponevano appello avverso la sentenza Tribunale di BN n.734/02, pronunciata nelle cause iscritte ai nn.473/85 e 1074/86 R.G.;

Che nel giudizio a quo veniva nominato quale difensore dell'Ente con delibera di G.P. n.316/00 l'avv. Cosimo Lepore del foro di Benevento;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promossa con atto di citazione notificato il 3.6.03 in appello alla sentenza n.734/02 Tribunale BN e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.446/1/2003;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.446/1/2003 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso con atto di citazione notificato il 3.6.03 da Nazzaro Giovanbattista ed altri avverso la sentenza Tribunale BN n.734/02;
dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio MANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 843 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 108 OTT. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MULLO)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 108 OTT. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

27 OTT. 2003

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(P.to dr. Gianclaudio Mannello)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 27 OTT. 2003.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 27 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Mannello)

Copia per 2 copie
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. _____
 il 8/36 prot. n. _____
 il 09.10.03 prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Es. 8996
28.10.03



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

676
27-10.03

Prot. N. _____

Benevento, li _____

Ufficio: U.O. GIUNTA/CONSIGLIO

Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERA N. 470 DEL 06.10.2003 AD OGGETTO:
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - APPELLO SENTENZA
TRIBUNALE BN N. 734/02 - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE
A STARE IN GIUDIZIO.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE

S E D E

Si trasmette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. Interno N. 8986
del 28 OTT. 2003

IL DIRIGENTE SETTORE
- Dr.ssa Alfonsina COLARUSSO -

2 up
M

STUDIO LEGALE
PROZZO
 Via Nicola da Monteforte, 5
 82100 Benevento
 Avvocato CARLO PROZZO
 Avvocato MARIO PROZZO
 Avvocato ROBERTO PROZZO
 Tel. (0824) 313032 - 313047

18152

4 GIU. 2003

RESPONSABILE U.O.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
 ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

proposto da
NAZZARO GIOVANBATTISTA, nato a Benevento il 21.11.49, c.f. NZZ GNB 49S21 A783D, residente in Benevento alla Via dei Bersaglieri
NAZZARO MARIA GRAZIA, nata a Benevento il 30.07.48, c.f. NZZ MGR 48L70 A783R, residente in Benevento alla Via Pirandello Pal. Lampugnale
NAZZARO GIUSEPPA, nata a Benevento il 12.05.51, c.f. NZZ GPP 51E52 A783B, residente in Marano di Napoli alla Via del Mare n. 4
NAZZARO VINCENZO, nato a Benevento il 31.01.58, c.f. NZZ VCN 58A31 A783I, residente in Benevento alla Via G. Piermarini, 48, eredi di NAZZARO COSIMO, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. ROBERTO PROZZO, con studio in Benevento alla Via Nicola da Monteforte, 5, e domicilio eletto in Napoli alla Via Morgantini, 3, presso lo studio dell'Avv. Bruno Mantovani

2857
 5.6

contro

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente pro-tempore, c.f. 92002770623, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, nonché presso il suo difensore in primo grado Avv. COSIMO LEPORE, con studio e domicilio eletto in Benevento al Viale Mellusi n. 9

avverso

la sentenza del Tribunale di Benevento n. 734/02, pronunciata nelle cause iscritte ai nn. 473/85 e 1074/86 r.g., riunite, depositata il 24 aprile 2002, non notificata

PROVINCIA DI BENEVENTO

- 3 GIU 2003

Lejali

SI PREMETTE IN FATTO

1. I FATTI CHE HANNO PORTATO AL GIUDIZIO

Con contratto del 12 maggio 1977 l'Amministrazione Provinciale di Benevento affidò all'impresa NAZZARO il 4° lotto dei lavori di completamento dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Benevento.

I lavori furono aggiudicati a seguito di gara d'appalto, con un aumento del 129% rispetto al prezzo a base d'asta, e quindi per un importo complessivo di L. 770.374.114.

Va sottolineato che la gara fu aggiudicata con offerta in aumento atteso che il progetto risaliva all'anno 72, e che negli anni 70 vi era un tasso di inflazione di oltre il 20% annuo (da gennaio 72 a maggio 77 abbiamo, secondo gli indici ISTAT, un aumento dei prezzi al consumo di circa il 130%).

I lavori consistevano in una parte dei lavori di completamento del complesso scolastico (4° stralcio.....), la cui costruzione era iniziata alla fine degli anni 50.

Il contratto (v. art. 3 del capitolato speciale d'appalto - doc. 7) prevedeva la ese-

Labrucci
 Finazzo
 G

CHIEDE

fissarsi udienza di discussione e sin da ora rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

1) Condannarsi la Provincia di Benevento, in persona del Presidente P.T. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 2045,79 oltre rivalutazione ed interessi come per legge.

2) Condannarsi la convenuta alle spese di lite con attribuzione al sottoscritto Procuratore.

3) In via istruttoria si chiede prova per testi sulle circostanze di cui ai capi 1,2,3,4 del presente ricorso con i testi: DIODATO pasquale ed AMORIELLO Rita.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Racc. AR 27.11.2000;
- 2) Fax 20.05.2001
- 3) Fax 28.05.2001
- 4) Racc. AR 15.6.2001
- 5) Racc. AR 18.9.2001
- 6) Verbale di riunione 21.9.2001
- 7) Verbali n. 2 negativi di tentativi di conciliazione
- 8) Delibera di G.P. 232 del 18.9.2000
- 9) Ordinanza n. 325 di G.R.C.
- 10) Copia Decreto 14.12.2000
- 11) Delibera di G.P.
- 12) Nota prot. 28262/3070 Regione Campania del 26.7.2000

Arpaia li 17/04/2002

avv. Domenico ARRICALE



Il NAZZARO sottoscrisse la contabilità "con riserva" e, in data 15 giugno 84, esplicitò le proprie richieste : si tratta delle cosiddette "riserve", che formano oggetto del giudizio N. 1074/86, e di cui ci occuperemo di qui a poco.

2. L'INIZIO DELLE VICENDE GIUDIZIARIE

2.1 - IL PRIMO RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

L'Amministrazione Provinciale, anzicchè risolvere le questioni pendenti con il NAZZARO, decise di proseguire i lavori con altre imprese.

Nel dicembre 84 tentò di estromettere l'impresa dal cantiere, proponendo un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. 117). L'impresa si oppose all'accoglimento del ricorso (doc. 118) che fu rigettato (doc. 119).

2.2 - IL PRIMO RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAL NAZZARO

L'Amministrazione non si adeguò al provvedimento, tentando di imporre con la forza ciò che non aveva potuto ottenere per via giudiziaria.

A questo punto fu il Nazzaro a chiedere un provvedimento d'urgenza.

Con ricorso del 4 febbraio 85 chiese al Pretore di "fare ordine all'Amministrazione Provinciale di non modificare o far modificare lo stato dei luoghi, e quindi farle divieto di manomettere o modificare le opere realizzate dall'impresa e non ancora collaudate, e vietarle altresì di far eseguire da altri le opere comprese nel contratto di appalto stipulato tra l'A.P. e l'impresa Nazzaro", nonchè di "fare ordine all'Amministrazione Provinciale di astenersi da qualsiasi atto diretto a turbare l'impresa Nazzaro nel possesso delle aule speciali annesse all'Istituto Tecnico per Ragionieri".

Il ricorso fu accolto.

2.2.1 - IL PRIMO GIUDIZIO DI MERITO PROPOSTO DAL NAZZARO (N. 473/85)

Con atto di citazione del 20 marzo 85 il Nazzaro propose il giudizio di merito.

Chiese dichiararsi che l'Amministrazione Provinciale non poteva modificare o far modificare le opere prima del collaudo, che aveva diritto di eseguire tutte le opere comprese nel contratto, che era detentore qualificato della parte di cantiere in suo possesso.

Precisiamo che sul punto la sentenza non è oggetto di gravame.

2.3 - IL SECONDO RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Le parti tentarono di risolvere la questione bonariamente, raggiungendo una intesa sulla determinazione dei "nuovi prezzi". Il NAZZARO formalizzò la proposta di transazione, ma l'Amministrazione Provinciale approvò una delibera di contenuto difforme rispetto alla proposta.....

Quindi, sostenendo che la questione era stata definita, chiese con provvedimento d'urgenza la revoca del provvedimento emesso su istanza del NAZZARO.

Il NAZZARO ovviamente si oppose, rilevando che la transazione non era stata perfezionata, e che nulla era mutato.

Il Giudice rigettò il ricorso.

2.4 - IL SECONDO RICORSO EX ART. 700 PROPOSTO DAL NAZZARO

Con delibera del 3 settembre 85 l'Amministrazione Provinciale decise di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 345 della L. 2248/1865, all. F.

Il provvedimento fu motivato con la necessità di prendere possesso delle opere, per far proseguire i lavori da altre imprese.

Il NAZZARO propose un nuovo ricorso ex art. 700, chiedendo che si facesse nuovamente ordine all'Amministrazione di non modificare lo stato delle opere non ancora collaudate, e di non turbarla nel possesso.

Il Giudice ritenne che, una volta risolto il contratto, il ricorrente non aveva diritto di continuare a detenere il cantiere; ma al tempo stesso dichiarò l'obbligo dell'Amministrazione Provinciale di procedere al collaudo dell'opera nel termine previsto in contratto (6 mesi).

Il NAZZARO procedette quindi alla consegna del cantiere. In tale occasione furono inventariati ed accettati dall'Amministrazione i materiali giacenti "a pie' d'opera".

3. IL SECONDO GIUDIZIO DI MERITO PROPOSTO DAL NAZZARO

Con atto di citazione del 10 giugno 1986 il NAZZARO proponeva il giudizio iscritto al n. 1076/86.

Il NAZZARO chiedeva la condanna dell'Amministrazione Provinciale al pagamento della somma di L. 904.055.478, oltre le somme dovute per i periodi successivi alla formulazione delle riserve, ed oltre le somme da liquidare per i "materiali a pie' d'opera", gli interessi e la "revisione prezzi" (quest'ultima oggetto di ricorso al TAR, e separata azione giudiziaria).

Il tutto per le causali indicate ed illustrate ANALITICAMENTE nell'atto di citazione, e nei successivi scritti.

L'Amministrazione Provinciale si costituiva, e si opponeva all'accoglimento delle domande.

Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda ed il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito eccepiva che il Nazzaro era inadempiente, per non aver ottemperato ai numerosi ordini di servizio emessi dalla Direzione dei Lavori.

4. SENTENZA NON DEFINITIVA E PROSIEGUO DEL GIUDIZIO

Il Tribunale di Benevento rigettava le eccezioni preliminari con sentenza non definitiva n. 134/88, passata in giudicato.

Nel corso del giudizio Nazzaro Cosimo decedeva, e si costituivano in giudizio i suoi eredi, odierni appellanti.

Il Nazzaro chiedeva ed otteneva la concessione di un ennesimo provvedimento d'urgenza, per lo "svincolo" di parte dei titoli depositati a titolo di deposito cauzionale.

Infine veniva esperita una consulenza tecnica di ufficio, in parte contestata dagli attori con il deposito di una consulenza di parte.

La causa veniva assegnata alla Sezione Stralcio. Quindi, precisate le conclusioni, finalmente passava in decisione.

5. LE RICHIESTE DAL NAZZARO

La difesa dei NAZZARO, nella comparsa conclusionale, illustrava come segue tutte le proprie richieste :

§ 5.1 - RISERVA N. 1

5.1.1 - La riserva n. 1 è relativa al prezzo degli infissi in alluminio, oggetto della *seconda perizia di variante*.

Le parti avevano concordato un prezzo di L. 73.500 al mq. : la perizia di variante è stata approvata dall'Amministrazione Provinciale, ma non dal Provveditorato Regionale alle OO.PP.

L'A.P. ha "contabilizzato" un prezzo di circa 15.000 al mq., determinato unilateralmente dal Direttore dei Lavori con ordine di servizio del 18 marzo 83, e rapportato ai prezzi vigenti nell'anno 1964.

L'impresa ha chiesto il riconoscimento del prezzo concordato di L. 73.500 al mq., o comunque la determinazione del giusto prezzo rapportato ai prezzi vigenti nell'anno 1972.

5.1.2 - In via principale riteniamo che l'impresa ha diritto al riconoscimento del prezzo concordato con l'Amministrazione Provinciale, a nulla rilevando la mancata approvazione della perizia di variante da parte del Provveditorato alle OO.PP.

La questione è molto semplice.

E' stato accertato con la sentenza n. 138/88, passata in giudicato, che il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente con l'Amministrazione Provinciale.

Il Tribunale, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ravvisato l'esistenza di una "delegazione intersoggettiva", con la conseguenza che "l'ente delegato agisce in nome proprio, e non come rappresentante del delegante" (cfr. capo 4° della ns. comparsa conclusionale del 4 febbraio 88, ove sono richiamati numerosi precedenti

giurisprudenziali).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare tale principio, HANNO PUNTUALIZZATO CHE ESISTONO DUE DISTINTI E SEPARATI RAPPORTI, uno di natura privatistica (contratto di appalto), tra Amministrazione ed Impresa; l'altro di natura pubblicistica (delega), tra Ente Finanziatore ed Amministrazione Provinciale (Cass. Sez. Un. 25 marzo 93 n. 3573, pubblicata per esteso in Giur. It. 1994, I, 1835).

L'APPALTATORE E' ASSOLUTAMENTE ESTRANEO AL RAPPORTO ESISTENTE TRA AMMINISTRAZIONE DELEGATA ED AMMINISTRAZIONE DELEGANTE, e quindi alle vicende che attengono al "finanziamento" dell'opera.

Tali principi consentono di dare la giusta soluzione anche al problema della perizia di variante.

Infatti, una volta stabilito che siamo in presenza di due rapporti distinti ed autonomi, è conseguenziale :

- che nei rapporti tra Amministrazione e appaltatore è necessario e sufficiente che la perizia di variante venga approvata dagli organi deliberanti dell'Amministrazione
- che l'approvazione della perizia di variante da parte del Provveditorato Regionale alle OO.PP. è necessaria nell'ambito del rapporto di finanziamento, non già nel diverso ed autonomo rapporto con l'appaltatore.

Nel caso di specie, la perizia di variante fu regolarmente approvata dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale (doc. 44 e 48) e dunque è definitivamente vincolante inter partes.

A nulla rileva, nei rapporti tra Amministrazione Provinciale ed impresa, la mancata approvazione da parte dell'ente *delegante*, mancanza che attiene al distinto ed autonomo rapporto di finanziamento, non a quello di appalto!!

In accoglimento della "riserva" deve essere riconosciuto all'impresa un credito di L. 55.994.889, più l'aumento contrattuale del 129%, e quindi l'importo complessivo di L. 128.228.296.

5.1.3 - La richiesta va comunque accolta anche nell'ipotesi in cui non venga condivisa la tesi prospettata al punto precedente.

Va innanzi tutto sottolineato che l'ordine di servizio con cui il Direttore dei Lavori ha determinato *unilateralmente* i nuovi prezzi è privo di qualsiasi rilevanza.

Il Direttore dei Lavori rappresenta il committente in un ambito strettamente tecnico : non può invadere la *sfera contrattuale* (Cassazione sez. II, 19 giugno 1996, n. 5632; Cassazione, sez. II, 16 gennaio 1987 n. 292; Cassazione sez. II, 1 marzo 1995, n. 2333), nè può pretendere di farlo SOSTITUENDOSI ADDIRITTURA AD ENTRAMBE LE PARTI !!

Gli artt. 21 e 22 del R.D. 350/1895 prevedono che i prezzi possono essere determinati unilateralmente dall'Amministrazione, non dal Direttore dei Lavori!

In ogni caso, la determinazione unilaterale dell'Amministrazione non è vincolante per l'impresa, che può proporre reclamo.

Il NAZZARO non ha accettato i prezzi "imposti", ed ha subito proposto reclamo (doc. 73).

5.1.4 - Quando si concorda una *variante* e si stabiliscono *nuovi prezzi* NON SI POSSONO NE' SI DEVONO ALTERARE LE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE.

Per tanto, i nuovi prezzi devono essere determinati applicando prezzi ragguagliati a quelli del contratto principale; e devono poi essere assoggettati allo stesso aumento (o ribasso) offerto in sede di gara, nonchè alla "revisione prezzi" (cfr. CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, Giuffrè, § 473).

Nel caso di specie :

- risulta *per tabulas* (capitolato speciale di appalto, doc. 7) che il progetto fu redatto nell'aprile 72;
- Il Genio Civile (nota del febbraio 82, doc. 55) ha precisato che "i prezzi unitari inclusi nel progetto originario erano quelli della tariffa in vigore dall'1.1.72", e che la variante doveva essere redatta applicando tali prezzi
- tale principio è stato applicato dalla Provincia nel redigere la prima perizia di variante, ed è stato ribadito anche dal Collaudatore (doc. 86).

5.1.5 - il C.T.U. ha determinato i prezzi degli infissi riferiti al 1972 in importi oscillanti tra le 30 e le 35.000 lire al mq.

Nella nostra consulenza di parte abbiamo evidenziato che il C.T.U. non ha tenuto conto delle caratteristiche degli infissi posti in opera dell'impresa NAZZARO, che sono completamente diversi da quelli previsti dalla tariffa.

La consulenza di parte è corredata di analisi dettagliate dei costi, che dimostrano in maniera inequivocabile la congruità del prezzo pattuito di L. 73.500 al mq.

§ 6. RISERVE N. 2 E 3

L'Amministrazione ha determinato unilateralmente i prezzi per la "rimozione di lastre di marmo per soglie" e per la "posa in opera di marmo o travertino di proprietà dell'amministrazione" rispettivamente in L. 300 e L. 1.100 al mq.

L'impresa ha contestato tali prezzi chiedendo l'applicazione dei prezzi previsti dalla tariffa per il 1972, e quindi il riconoscimento delle differenze, quantificate rispettivamente in L. 76.910 e L. 393.432.

Il C.T.U. ha ritenuto che la riserva n. 2 è infondata, in quanto è stato già correttamente applicato il prezzo previsto dalla tariffa 72; concordiamo con tale valutazione.

Quanto alla riserva n. 3, il C.T.U. ha determinato il prezzo in L. 2.654 al mq., ed il nostro C.T.P. in L. 3.500 al mq.

L'importo unitario che la S.V. riterrà di riconoscere andrà moltiplicato per il quantitativo di 163,93 mq., con l'aumento contrattuale del 129%.

Ergo :

- in caso di accoglimento della richiesta principale vanno riconosciute
L. 393.432 + 129% = L. 900.959
- in caso di accoglimento della valutazione fatta dal C.T.U. vanno riconosciute
L. 254.747 + 129% = L. 583.370

§ 7. RISERVE N. 4 E 5

Le riserve n. 4 e 5 riguardano un mero errore di contabilizzazione, errore immediatamente riconosciuto dalla Direzione dei Lavori nelle sue "controdeduzioni" (doc. 104).

La somma dovuta all'impresa è di L. 1.053.615 + 129% = L. 2.412.778.

§ 8. RISERVA N. 6

L'Amministrazione ha determinato il compenso per la "fornitura e posa in opera di travetto precompresso in c.a. per la formazione di piattabande" in L. 450 al ml.

L'impresa ha richiesto un compenso di L. 2.500 al ml.

Il C.T.U., dopo aver dato atto che il prezzo non è previsto nella tariffa 72, lo ha determinato in L. 1.173 al ml.

Il ns. C.T.P. ha ritenuto congrue L. 1.800 al ml, evidenziando che il C.T.U. ha sottostimato il tempo necessario per la posa in opera, e procedendo ad una dettagliata analisi.

Il quantitativo di cui discutiamo è di 452,60

Ergo :

- in caso di accoglimento delle osservazioni del ns. c.t.p. vanno riconosciute :

L. 611.010 + 129% = L. 1.399.213

- in caso di accoglimento della valutazione fatta dal c.t.u. vanno riconosciute :

L. 327.230 + 129% = L. 749.356

§ 9. RISERVA N. 7

La riserva n. 7 riguarda un mero errore di contabilizzazione, errore immediatamente riconosciuto dalla D.L. nelle sue controdeduzioni.

La somma dovuta all'impresa è di L. 187.047 + 129% = L. 428.337

§ 10. RISERVE N. 8-11

Le riserve dal n. 8 al n. 11 sono conseguenti ad errori di applicazione della tariffa, errori immediatamente riconosciuti dalla D.L. nelle controdeduzioni già richiamate.

La somma spettante all'impresa è pari a L. 981.979 + 129% = L. 2.248.732

§ 11. RISERVA N. 12

11.1 - Il contratto prevedeva una durata dei lavori di due anni; all'art. 114 dell'elenco prezzi allegato al capitolato speciale (doc. 7) era indicato il corrispettivo dovuto per i ponteggi, "per la durata dei lavori".

I lavori si sono protratti per oltre 6 anni, e l'impresa ha chiesto il pagamento del corrispettivo per il periodo di maggiore durata dei lavori.

La "riserva" è di evidente fondatezza.

11.2 - E' pacifico che l'appaltatore, qualora i lavori si protraggano per un periodo maggiore di quello pattuito per causa imputabile all'Amministrazione, ha diritto al rimborso dei maggiori oneri ed al risarcimento dei danni (Lodo Arb. 27.1.89 n. 4, in Arch. Giur. OO.PP. 1990/1) : tale principio è applicabile anche in caso di sospensione dei lavori, quando la durata della *sospensione* sia dovuta non a causa di forza maggiore (quali condizioni climatologiche o simili ragioni di necessità), ma a causa imputabile all'Amministrazione (Coll. Arb. 12 ottobre 90; Cass. 17 marzo 82 n. 1728; Cass. 7 maggio 95 n. 2651; tutte riportate in DE TILLA, L'appalto pubblico e privato, Giuffrè 1996, tomo II, p. 927; per una completa rassegna della giurisprudenza in merito cfr. VIGGIANO, Le riserve nell'esecuzione dei lavori pubblici, Pirola 1996, p. 69 e ss.).

La giurisprudenza distingue tra "sospensione legittima" e "sospensione illegittima".

In caso di sospensione legittima, dovuta cioè a fatto non imputabile al committente (condizioni atmosferiche, o simili ragioni di forza maggiore) l'appaltatore -decorso il periodo indicato nell'art. 30 del D.P.R. 1063/62- può chiedere lo scioglimento del contratto, senza avere diritto ad alcun compenso o risarcimento.

In caso di sospensione illegittima, ovvero di sospensione che si protrae per fatto imputabile all'amministrazione, l'appaltatore ha invece diritto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti ed al risarcimento dei danni (Cass. 7 marzo 95 n. 2651, 17 marzo 82 n. 1728, ecc.).

In questa seconda ipotesi rientra anche il caso in cui la sospensione, originariamente "legittima", si sia protratta al di là del necessario per fatto imputabile all'Amministrazione.

E' stata ritenuta illegittima, in particolare, la sospensione motivata da mancata o ritardata predisposizione di adempimenti tecnici, amministrativi o contabili di competenza della stazione appaltante (Coll. Arb., 16 gennaio 85, in Arch. giur. ooppp. 1986, 31) ovvero determinata dalla necessità di approvare una perizia suppletiva causata da inadeguatezza della progettazione originaria (Coll. Arb. 31 ottobre 88, in Arch. giur. oo.pp. 1989, 602; Coll. Arb. 4 luglio 84, in Arch. Giur. oo.pp. 1985, 470), ovvero conseguente ad eccessivi ritardi procedurali nell'approvazione di atto contrattuale integrativo avente per oggetto maggiori e diversi lavori (Coll. Arb. 22 marzo 82, in Arch. giur. oo.pp. 1982, III, 111). In tal senso vedi specificamente la voce "sospensione dei lavori" nello schedario IP-SOA *L'appalto - manuale operativo*, n. 6).

L'illegittimità della sospensione, sia conseguente alla cessazione della causa che l'ha determinata, sia derivante da illegittimità della causa stessa, nei casi in cui, cioè, la causa non era valida, come in alcune delle fattispecie sopra considerate, produce gravi effetti giuridici, in quanto costituisce inadempimento contrattuale per colpa dell'amministrazione e non solo non è più operante l'art. 30 del Capitolato generale, nel punto in cui esclude ogni indennizzo (quarto comma), ma anzi l'appaltatore ha diritto all'integrale risarcimento dei danni, oltre che diritto ad una congrua proroga del termine per l'esecuzione dell'opera; ha inoltre diritto,

nei casi più gravi, anche a risolvere il contratto per inadempimento della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento dei danni.

In sostanza, la giurisprudenza ritiene che, se la sospensione è determinata da colpa dell'amministrazione, cioè da fatti ad essa imputabili, ovvero è prolungata oltre i limiti temporali resi necessari da eventi obiettivi, si applicano le disposizioni del diritto comune sull'inadempimento dei contratti e non le norme speciali di legge o Capitolato generale: l'impronta pubblicistica data dall'interesse generale cui l'opera è destinata non fa perdere al contratto la sua natura essenziale di istituto di diritto privato, in caso di inadempimento, con conseguente applicazione delle norme del Codice civile per quanto riguarda la risoluzione dei contratti ed il risarcimento dei danni.

(L'appalto - Manuale Operativo - schedario IPSOA - voce : sospensione dei lavori - "EFFETTI DELLA SOSPENSIONE ILLEGITTIMA").

La giurisprudenza in materia è univoca e consolidata (omettiamo ulteriori riferimenti, richiamando DE TILLA, L'appalto privato e pubblico, Giuffrè, Tomo II, p. 932 e ss.).

Va aggiunto che l'appaltatore ha il potere-dovere di sospendere i lavori, quando venga ordinata l'esecuzione di varianti non ancora approvate (Coll. Arb. 11 luglio 91, in Arch. giur. oo.pp. 1992, 1034).

11.3 - Gli stessi principi sono applicabili qualora l'Amministrazione, venendo meno al suo obbligo di cooperazione, non ponga l'appaltatore in condizioni tali da poter procedere liberamente alla esecuzione dei lavori.

L'obbligo di cooperazione si concretizza, in particolare, nell'obbligo di attribuire all'appaltatore la libera disponibilità del cantiere; sicchè il committente è inadempiente o comunque obbligato al risarcimento dei danni quando attribuisca all'appaltatore la disponibilità dei luoghi in maniera frazionata, frammentaria o ripartita (cfr. VIGGIANO, Le riserve nell'esecuzione dei Lavori Pubblici, cit., cap. IV, "La consegna dei Lavori"; Cass. 1 giugno 94 n. 5332; Cass. 19 marzo 80 n. 1818).

"La frazionata consegna dei lavori obbliga il committente a risarcire i danni conseguenti al ritardo" (Lodo Arb. 11.4.80 N. 17, in Arch. giur. oo.pp. 1980/1).

11.4 - Chiariti tali principi, non può esservi dubbio che la protrazione dei lavori è avvenuta per fatti imputabili all'amministrazione.

Potremmo dire che ci troviamo in presenza di molteplici casi scolastici in cui viene ravvisata la responsabilità dell'Amministrazione!!

Ed invero :

- l'Amministrazione ha ordinato la prima sospensione dei lavori (dicembre 78) per ovviare ad una inadeguatezza della progettazione originaria : l'Amministrazione aveva affidato l'esecuzione di lavori in contrasto con la Legge sul contenimento dei consumi energetici approvata un anno prima....
- per approvare la prima perizia di variante l'Amministrazione ha impiegato complessivamente ben DUE ANNI!

- non appena ordinata la ripresa dei lavori (dicembre 80) è emersa la necessità di predisporre una seconda perizia di variante (sostituzione degli infissi in ferro con infissi in alluminio);
- l'Amministrazione ha impiegato un altro anno (delibera di Giunta dell'8.9.81, e delibera di Consiglio dell'11.12.81), solo per la sua approvazione della perizia, omettendo di trasmetterla al Provveditorato Regionale OO.PP. nonostante le ripetute sollecitazioni e diffide dell'impresa, senza ottenerne l'approvazione, e quindi senza acquisire il finanziamento dei lavori in variante;
- i lavori si sono protratti a causa della indisponibilità degli edifici, UTILIZZATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI, e quindi a causa della consegna frazionata e frammentaria dei lavori.

E' bene sottolineare che la stessa Amministrazione Provinciale, nella delibera consiliare n. 236 del 27 marzo 85, ha dato atto che il termine per la ultimazione dei lavori non poteva ritenersi trascorso, in quanto NON ERA STATA ANCORA APPROVATA (dal Provveditorato) LA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE.

11.5 - La determinazione del *quantum* spettante all'impresa è frutto di un semplice calcolo aritmetico, contenuto al capo 7° dell'atto di citazione.

L'importo spettante all'impresa è pari a L. 20.742.280 + 129% = L. 47.499.821.

§ 12. RISERVE N. 13 E 14

Con le riserve n. 13 e 14 l'impresa ha chiesto il pagamento degli oneri per la fornitura del tavolame necessario per i ponteggi, oneri quantificati in L. 7.780.230 per i primi 6 mesi, e L. 30.731.863 per i 79 mesi successivi.

L'Amministrazione ha contestato la richiesta assumendo che l'impresa avrebbe dovuto riprendere i lavori dopo l'ordine di servizio del 5.12.80.

Sul punto non dobbiamo fare altro che richiamare tutto quanto dedotto al § 11 : ricordiamo solo che il NAZZARO non poté riprendere i lavori perchè emerse la necessità di predisporre la seconda perizia di variante.....

"Va corrisposto all'appaltatore il compenso per i maggiori oneri sopportati a causa del prolungato impiego dei ponteggi" (Lodo Arb. 20.7.84 n. 42, in Arch. Giur. oo.pp. n. 1985/3).

Ergo, l'impresa ha diritto all'intera somma richiesta, pari a

L. 38.512.093 + 129% = L. 88.192.692

In via gradata, l'impresa ha sicuramente diritto al pagamento del corrispettivo quanto meno per tutto il periodo di durata *contrattuale* dei lavori (24 mesi) -l'amministrazione contesta solo il periodo *ultracontrattuale*- e quindi

L. 14.782.426 + 129% = L. 33.851.755

§ 13. RISERVA N. 15

Con la riserva n. 15 l'impresa ha chiesto il compenso spettante per la "schermatura" degli anditi.

Il prezzo è previsto dalla tariffa dei prezzi vigente per il 1972. Il C.T.U. ha verificato l'esattezza della superficie computata.

L'impresa ha quindi senz'altro diritto al pagamento della somma richiesta di L. 5.186.820 + 129% = L. 11.877.817.

§ 14. RISERVA N. 16

La riserva n. 16 riguarda una mera omissione materiale, riconosciuta dalla D.L. nelle sue controdeduzioni.

L'importo spettante all'impresa è pari a L. 419.832 + 129% = L. 961.415

§ 15. RISERVA N. 17

Con la riserva n. 17 l'impresa ha chiesto il riconoscimento di L. 950.715 per il rifacimento di parte dell'intonaco esterno.

Il C.T.U. non ha potuto compiere alcun accertamento, perchè lo stato dei luoghi è stato modificato.

I lavori possono ritenersi comunque dimostrati, come evidenziato nella ns. consulenza di parte.

In caso di accoglimento della richiesta vanno riconosciute L. 950.715 + 129% = L. 2.177.137.

§ 16. RISERVA N. 18

La riserva n. 18 riguarda gli infissi e cassonetti non ancora posti in opera, accettati dalla D.L. al momento della riconsegna del cantiere.

L'importo richiesto viene considerato nel computo dei materiali a pie' d'opera.

§ 17. RISERVE N. 19-26

Le riserve dal n. 19 al n. 26 riguardano la realizzazione dell'impianto elettrico.

Diamo per assodato che i prezzi devono essere determinati con riferimento all'anno 72, per le ragioni ampiamente indicate al § 5.

Le maggiori richieste dell'impresa ammontano a complessive L. 2.541.854

I prezzi determinati dal C.T.U. ammontano a L. 1.028.050, con una differenza a favore dell'impresa di L. 693.634.

Il ns. c.t.p. ha contestato la perizia, evidenziando che i tempi considerati per la mano d'opera sono sottostimati, ed ha quantificato l'importo dovuto in L. 1.853.020, con una differenza a favore dell'impresa di L. 1.519.604.

Ergo :

- ove il Giudice dovesse recepire le osservazioni del ns. c.t.p., andrebbero riconosciute :

L. 1.519.604 + 129% = L. 3.479.893

- ove il Giudice dovesse recepire le risultanze della c.t.u. andrebbero invece riconosciute :
L. 693.634 + 129% = L. 1.588.422

§ 18. RISERVA N. 27

Il contratto (art. 72 del capitolato speciale) prevedeva che l'impresa aveva diritto a pagamenti in acconto ogni qual volta il suo credito avesse raggiunto la somma di L. 15.000.000.

Con la riserva n. 27 l'impresa ha chiesto il riconoscimento degli interessi legali e di mora dovuti per la mancata emissione degli stati d'avanzamento, con decorrenza dalle date di maturazione del diritto ai singoli pagamenti.

Va sottolineato che l'impresa ha ripetutamente sollecitato l'aggiornamento della contabilità, come risulta dalla corrispondenza in atti.

La richiesta è di evidente fondatezza : l'amministrazione è responsabile del danno causato col ritardo nella contabilizzazione, e quindi nella contabilizzazione degli acconti (Lodo Arb. 3.2.79 n. 10, in Arch. Giur. OO.PP. n. 1/79; conforme Lodo Arb. 22.6.89 n. 50, in Arch. Giur. oo.pp. n. 1990/1).

Il danno non può essere determinato esattamente nel suo ammontare, e potrà essere determinato dalla S.V. equitativamente, ex art. 1226 c.c. tenendo conto della complessiva entità delle somme riconosciute.

§ 19. RISERVE N. 28-38

L'impresa, a seguito della maggior durata dei lavori, ha dovuto mantenere l'organizzazione del cantiere; con tutte le attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori (gru, pala meccanica, dumper, ecc.).

Con le riserve dal n. 28 al n. 38 ha chiesto il riconoscimento di un indennizzo, determinato in misura pari al "nolo" dei macchinari impiegati per tutta la maggiore durata dei lavori.

Sulla esistenza del diritto, non dobbiamo fare altro che richiamare quanto già abbiamo compiutamente evidenziato al § 11.

Tra gli oneri da risarcire vi è sicuramente quello del mantenimento del cantiere (sul punto vi è una consolidata e pacifica giurisprudenza arbitrale).

L'impresa ha chiesto il riconoscimento della complessiva somma di L. 189.277.490.

Il C.T.U., pur ritenendo corretta la "formula" di calcolo, ha ritenuto esagerate le richieste dell'impresa, ed ha precisato di non essere in grado di determinare esattamente l'ammontare del danno, non risultando il prezzo di acquisto dei macchinari (prezzo che non abbiamo potuto dimostrare, dato il tempo trascorso, e la impossibilità di reperire le fatture di acquisto a distanza di oltre un decennio).

Le perplessità del C.T.U. nascono dalla considerazione che le somme richieste dall'impresa sono addirittura maggiori del presumibile valore dei macchinari : ma l'appaltatore

ha diritto al risarcimento non per la perdita di valore dei macchinari, bensì per la mancata utilizzazione degli stessi in altri appalti nel periodo di maggior durata dei lavori (Lodo Arb., 2 maggio 84 n. 18, in Arch. Giur. OO.PP. 1985/1), ovvero per il "prolungato vincolo del potenziale produttivo" (Lodo Arb. 17.10.81 n. 49, ivi 1981/2).

La "produttività" di una macchina operatrice impiegata nell'edilizia ha un valore di gran lunga maggiore rispetto al prezzo di acquisto!!

Sarebbe come se si volesse determinare la produttività di un "taxi" sulla base del prezzo di acquisto dell'autovettura.

Vi è di più. L'impresa subisce comunque un danno commisurato alla remunerazione del capitale investito per l'acquisto dei macchinari (Lodo Arb. 27.1.89 n. 4); non vi è nulla di anomalo, anzi è perfettamente normale, che la remunerazione vada a superare l'importo del capitale investito.

E' lapalissiano che chiunque effettua un investimento vuole e deve recuperare il capitale e ottenere una adeguata remunerazione : nessun imprenditore investe per..... realizzare perdite!!

Gli oneri vanno quindi correttamente determinati sulla base del valore e della capacità produttiva dei macchinari, non sulla base del prezzo di acquisto.

Il ns. c.t.p. ha evidenziato che si tratta di macchinari di uso comune, e che il valore posto a base dei calcoli può ritenersi congruo.

Riteniamo che anche in questo caso, trattandosi di un danno che non può essere determinato nel suo preciso ammontare, la S.V. possa procedere a valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c.

§ 20. RISERVE N. 39 E 40

Con le riserve n. 39 e 40 l'impresa ha chiesto il risarcimento dei danni per il deperimento di travature, tavolame e materiale per rivestimenti esistenti in cantiere, per i rispettivi importi di L. 41.280.000 e L. 3.276.000.

L'Amministrazione ha respinto le richieste, "perchè non esiste il materiale in cantiere".

L'esistenza del materiale è invece dimostrata dal verbale redatto a seguito del recesso, in data 16 ottobre 85.

Il C.T.U. ha quantificato le somme spettanti all'impresa per entrambe le riserve in complessive L. 18.879.000 con i prezzi del 1972, sicchè va applicato l'aumento contrattuale del 129%.

Il nostro c.t.p. ha condiviso l'operato del C.T.U.

L'importo spettante all'impresa è dunque pari a L. 18.879.000 + 129% = L. 43.232.910-

§ 21. RISERVA N. 41

Con la riserva n. 41 il NAZZARO chiese il pagamento di L. 502.000 per n. 500 cuscinetti a sfera predisposti per l'applicazione ai rulli delle serrande avvolgibili.

La D.L. in un primo momento ha respinto la riserva, ma poi, in sede di riconsegna del cantiere, ha accettato i materiali.

La richiesta va quindi sicuramente accolta, con il riconoscimento di L. 502.000 + 129% = L. 1.149.580.

§ 22. RISERVA N. 42

Con la riserva n. 42 l'impresa chiede il riconoscimento degli oneri per la guardiania del cantiere, per tutto il periodo di maggiore durata dei lavori.

L'Amministrazione si oppone all'accoglimento della richiesta, assumendo che l'impresa non mai predisposto un servizio di guardiania.

Abbiamo già replicato che l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, e tale obbligo permane fino al collaudo o (come nella specie) alla consegna anticipata dell'opera.

Non si può mettere in dubbio che il NAZZARO abbia adempiuto a tali obblighi : nell'ultimo anno, per di più, ha dovuto farlo per impedire la manomissione delle opere da parte dell'Amministrazione Provinciale, come risulta dagli atti dei vari procedimenti cautelari promossi reciprocamente da committente ed appaltatore!

Anche in questo caso la S.V. potrà procedere a liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c.

§ 23 - RISERVA N. 43 E RICHIESTA DI SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Il NAZZARO, al momento della stipula del contratto, costituì un deposito cauzionale a garanzia di L. 50.000.000.

Ha chiesto :

- lo svincolo della cauzione, e quindi la restituzione del titolo, ovvero il pagamento dell'equivalente in danaro
- il pagamento degli oneri per il prolungato inutilizzo della cauzione, fino alla svincolo.

Non possono esservi dubbi sulla fondatezza di entrambe le richieste.

Quanto alla prima, è evidente che una volta risolto il contratto e trascorso il termine per il collaudo l'Amministrazione non aveva più titolo per ritenere la cauzione. E' appena il caso di ricordare che con il provvedimento ex art. 700 richiamato al § 3.4 il Tribunale dichiarò l'obbligo dell'Amministrazione di procedere al collaudo nel termine di 6 mesi. Una volta scaduto il termine, l'Amministrazione non poteva più ritenere le garanzie.

Vi è di più.

L'art. 5 della L. 741/81 ha stabilito espressamente che

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.... Se il certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della

somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.

La Suprema Corte ha precisato che tale norma "è immediatamente applicabile ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, a nulla rilevando la circostanza che il contratto sia stato stipulato in epoca precedente. Infatti, detta disposizione, nello stabilire il termine - anteriormente rimesso alla iniziativa dell'appaltatore, o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 c.c. - al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione della equivalente fideiussione prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, ha inciso solo sulla determinazione temporale, e non sugli elementi essenziali, del fatto generatore del diritto alla restituzione o alla estinzione delle garanzie, intervenendo in una fase del complesso procedimento per l'esecuzione delle opere pubbliche del tutto diversa da quella della stipulazione del contratto" (Cassazione civile sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1856).

Poichè il titolo consegnato quale deposito cauzionale potrebbe essere prescritto, chiediamo che l'Amministrazione Provinciale venga condannata alternativamente alla restituzione del titolo ed in alternativa -in caso di mancata riscossione- al pagamento dell'equivalente in danaro di L. 50.000.000.

Del pari è assolutamente pacifico che l'Amministrazione ha l'obbligo di risarcire il danno derivante dal prolungamento della cauzione, danno da liquidare in misura non inferiore al tasso degli interessi legali (Lodo Arb. 6.5.61 n. 28; Lodo Arb. 1.7.83 n. 22, in Arch. Giur. oo.pp. n. 1984/1).

Il danno maturato fino alla data del 15.6.84 è stato già quantificato in citazione in L. 11.252.907. A detto importo vanno aggiunti gli ulteriori interessi, fino alla riscossione del titolo dato in garanzia o, in alternativa, fino alla restituzione della somma.

§ 24. RISERVA N. 44

La riserva n. 44 riguarda il riconoscimento dei maggiori oneri per l'illegittimo prolungamento delle garanzie rilasciate a fronte delle "anticipazioni".

Il Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di procedere alla restituzione dei titoli con provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 10 marzo 92, eseguito dall'Amministrazione con delibera del luglio 92.

Gli oneri sostenuti fino al 15.6.84 sono stati quantificati nelle riserve in L. 14.430.367.

Gli oneri per il periodo successivo, fino al luglio 92, possono essere quantificati :
- per la fideiussione bancaria (L. 202.223.211), in misura pari al costo annuo del 2%
- per i titoli (161.500.000) in misura pari al tasso degli interessi legali.

§ 25. RISERVA N. 45

Con la riserva n. 45 l'impresa ha chiesto il rimborso delle "spese generali" per il periodo di prolungamento dei lavori, quantificate in complessive L. 122.583.648.

Abbiamo già evidenziato che il prolungamento dei lavori è avvenuto per cause imputabili all'Amministrazione, e che in tal caso l'impresa ha diritto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti (§ 11).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che in caso di prolungamento dei lavori l'appaltatore ha diritto al rimborso delle maggiori spese generali (Lodo Arb. 30.11.82 n. 77, in Arch. giur. oo.pp. 1983/1) il cui ammontare deve essere determinato applicando la percentuale del 10-12% prevista dall'art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 e dal D.L.C.P.S. 15 luglio 47 n. 763, facendo una proporzione tra il periodo originariamente previsto in contratto, e quello di maggiore durata dei lavori (Loro Arb. 28.6.90 n. 60, in Arch. giur. oo.pp. 1991/3; Lodo arb. 16.6.83 n. 19, ivi 1984/2).

In alcune decisioni, in verità, si sottolinea che le spese generali sono in parte "fisse" (es. le spese contrattuali), ed in parte "variabili", e che l'appaltatore ha diritto al rimborso della sola quota imputabile alle spese "variabili" (Lodo 16.6.83 n. 19, ed in particolare Lodo 6.3.85 n. 19, in Arch. giur. oo.pp. 1986/2), normalmente stimata in misura pari al 6,5% (ovvero una quota del 60% rispetto alla percentuale complessiva del 12-13%).

Applicando tale principio andrebbe riconosciuto al Nazzaro un maggiore onere di L. 99.599.875, come risulta dalla perizia del nostro c.t.p.

§ 26. RISERVA N. 46

Con la riserva n. 46 l'impresa chiede il riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti alla "consegna frammentaria" o "frazionata" dei lavori.

Risulta *per tabulas* che l'impresa non ha avuto la piena disponibilità del cantiere e che, in particolare dopo l'approvazione della prima variante, ha dovuto coabitare con gli Istituti che utilizzavano gli edifici interessati dai lavori per l'attività didattica.

Non è affatto vero che i lavori dovevano avvenire in periodo estivo, ovvero in periodi di chiusura delle scuole: basti pensare che la "ripresa" dei lavori fu ordinata nel mese di dicembre, e che i vari ordini di servizio e verbali di consegna sono dei mesi di settembre, dicembre, gennaio, marzo.....

Sul diritto dell'impresa di ottenere un compenso per i *maggiori oneri* conseguenti alla *consegna frazionata o frammentaria* dei lavori ci siamo già soffermati al § 11.

Per la determinazione del *quantum*, l'impresa aveva chiesto un importo pari al 12% dei lavori, e quindi oltre 89 milioni di lire.

Il ns. c.t.p. ha più correttamente osservato che la Tariffa Regionale per le oo.pp. prevede una maggiorazione sui lavori "frammentari", e che nel caso di specie può essere riconosciuto il 50% della maggiorazione "media" prevista dalla tariffa.

Il compenso può essere quindi equamente determinato in L. 23.000.000.

§ 27. MATERIALI ACCETTATI DALL'AMMINISTRAZIONE DOPO LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha acquisito i materiali giacenti in cantiere, e deve quindi provvedere al loro pagamento, che il NAZZARO ha chiesto al capo 23° dell'atto di citazione.

Il C.T.U. ha provveduto a quantificare :

- l'importo dovuto per gli infissi in L. 3.617.904 + 129%
- l'importo dovuto per gli altri materiali in L. 1.431.267 + 129%

L'importo dovuto per gli infissi va determinato secondo i criteri indicati al § 5. Deducendo l'incidenza della mano d'opera per il montaggio, nonché vetri e cassonetti, l'importo spettante per gli infissi è pari a L. 6.623.000 + 129%, come risulta dalla ns. c.t.p.

§ 28. RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI

La richiesta è oggetto del capo 24 dell'atto di citazione.

E' necessario distinguere tra somme riconosciute a titolo di corrispettivo, e somme riconosciute a titolo di risarcimento danni.

Per le somme riconosciute a titolo di corrispettivo vanno riconosciuti gli interessi, da calcolare ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 62 n. 1063.

Le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni costituiscono un debito di valore.

Sicché :

- le somme vanno rivalutate all'attualità applicando gli indici ISTAT
- sulle somme rivalutate sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo (Cass. Sez. Un. 17.2.95 n. 1712).

"L'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore anche se il danno venga liquidato in via equitativa, onde deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta e degli interessi maturati" (Cassazione sez. III, 1 agosto 2000, n. 10043).

*

6. LA SENTENZA DI RIMO GRADO

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha così deciso :

- 1) accoglie la domanda dell'attore nei confronti della convenuta, per cui dichiara la validità e l'efficacia del provvedimento interdittale emesso dal Pretore dell'8.2.1985
- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 15.000 per le opere realizzate dall'appaltatore e non pagate, nonché per l'usura ed il deprezzamento dei materiali di cantiere, come descritte dal CTU, oltre interessi dalla domanda al saldo
- 3) dichiara la convenuta obbligata ad acconsentire allo svincolo delle garanzie prestate dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto di appalto
- 4) condanna la convenuta alla refusione delle spese.....

Gli appellanti, in presenza di una siffatta "motivazione", **non devono e non possono fare altro se non riproporre tutte le richieste avanzate in primo grado**, ed in particolare le **argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale a sostegno delle singole richieste**, che poc'anzi abbiamo trascritto, e che qui devono ritenersi richiamate *per relationem*.

2°) il Giudice di primo grado afferma che "...dall'istruttoria processuale e dal comportamento delle parti risulta che nel corso del rapporto contrattuale di appalto vi sono stati reciproci inadempimenti da parte dell'una e dell'altra parte".

Si tratta di una motivazione stereotipata, e di fatto "apparente", o più correttamente "inesistente" : il Tribunale non ha indicato neppure una **circostanza di fatto**, limitandosi ad un vago, quanto generico ed inconcludente riferimento all'istruttoria processuale ed al comportamento delle parti.....

L'affermazione è ancor più sorprendente laddove si consideri che **non vi è stata alcuna attività istruttoria** oltre la copiosa produzione documentale operata dalle parti.

Di fatto dall'esame degli atti (che abbiamo compiuto esaustivamente nella esposizione dei fatti e nelle disamina delle riserve) emerge che **nessuna inadempienza è imputabile al Nazzaro**, mentre all'Amministrazione Provinciale (e solo ad essa) sono addebitabili tutti i **ritardi e le inadempienze** poste a fondamento delle richieste formulate dall'attore.

3°) in realtà la pseudo-motivazione del Tribunale sulle "reciproche inadempienze" è non solo inconsistente, ma anche irrilevante, e **non pertinente** rispetto alle richieste formulate dal Nazzaro.

In particolare :

- le riserve n. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19-26 sono relative alla **corretta determinazione del corrispettivo** : per esse non si poneva alcun problema di "inadempimento", e il Tribunale **non ha preso in considerazione alcuna delle questioni prospettate da questa difesa**
- le riserve n. 4, 5, 7, 16, 41, sono relative ad **errori nella redazione della contabilità, riconosciuti dalla Direzione dei Lavori** : anche in questo caso non si poneva alcuna problema di "inadempimento", e il Tribunale ha omesso di pronunciarsi
- le riserve n. 12, 13 e 14, 28-38, 42, 44 e 45, sono relative ai maggiori oneri **conseguenti a RITARDI IMPUTABILI all'Amministrazione Provinciale**. Anche su tale specifica questione il Tribunale **ha omesso di pronunciarsi**. Nel richiamare quanto esposto nelle trattazioni delle singole riserve, sottolineiamo all'attenzione della Corte che i ritardi posti a fondamento delle richieste **sono sicuramente imputabili all'Amministrazione**.

Ed invero :

- l'Amministrazione ha ordinato la prima sospensione dei lavori (dicembre 78) per ovviare ad una inadeguatezza della progettazione originaria : l'Amministrazione aveva affidato l'esecuzione di lavori in contrasto con la Legge sul contenimento dei consumi energetici approvata un anno prima....
- per approvare la prima perizia di variante l'Amministrazione ha impiegato complessivamente ben DUE ANNI!
- non appena ordinata la ripresa dei lavori (dicembre 80) è emersa la necessità di predisporre una seconda perizia di variante (sostituzione degli infissi in ferro con infissi in alluminio);
- l'Amministrazione ha impiegato un altro anno (delibera di Giunta dell'8.9.81, e delibera di Consiglio dell'11.12.81), solo per la sua approvazione della perizia, omettendo di trasmetterla al Provveditorato Regionale OO.PP. nonostante le ripetute sollecitazioni e diffide dell'impresa, senza ottenerne l'approvazione, e quindi senza acquisire il finanziamento dei lavori in variante;
- i lavori si sono protratti a causa della indisponibilità degli edifici, UTILIZZATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI, e quindi a causa della consegna frazionata e frammentaria dei lavori.

E' bene ribadire che la stessa Amministrazione Provinciale, nella delibera consiliare n. 236 del 27 marzo 85, ha dato atto che il termine per la ultimazione dei lavori non poteva ritenersi trascorso, in quanto NON ERA STATA ANCORA APPROVATA (dal Provveditorato) LA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE. In presenza di un siffatto riconoscimento l'attribuzione della responsabilità per il ritardo appare scontata.

- la riserva n. 17 è relativa al riconoscimento del corrispettivo per il rifacimento di parte dell'intonaco esterno, e il Tribunale (inutile dirlo) non si è pronunciato.
- la riserva n. 27 è relativa ai ritardi nella emissione degli stati d'avanzamento. Anche su questa richiesta il Tribunale non si è pronunciato.
- in relazione alle riserve n. 43 e 44, il Tribunale ha riconosciuto il diritto allo svincolo delle cauzioni, **ma non si è pronunciato sulle conseguenti richieste di carattere economico, richieste illustrate ai § 23 e 24 della comparsa conclusionale di primo grado.**
- la riserva n. 46 è relativa ai maggiori oneri conseguenti alla **consegna frazionata dei lavori**. Anche sul punto **vi è una totale omissione di pronuncia.**
- Per i materiali accettati a pie' d'opera, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al pagamento, ma non si è pronunciato sulle questioni relative al *quantum* (§ 27 della comparsa conclusionale di primo grado).

4°) il Tribunale ha riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi, ma "dalla domanda al saldo".

Ed invece :

- per le somme riconosciute a titolo di corrispettivo vanno riconosciuti gli interessi, da calcolare ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 62 n. 1063.

- le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni costituiscono un debito di valore.

Sicchè :

- le somme vanno rivalutate all'attualità applicando gli indici ISTAT

- sulle somme rivalutate sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo (Cass. Sez. Un. 17.2.95 n. 1712).

5°) L'importo liquidato per le spese appare esiguo rispetto al valore delle cause, nonché all'attività svolta, al numero ed alla complessità delle questioni trattate.

Le spese di primo grado vanno comunque ri-liquidate, all'esito del giudizio in ragione delle ulteriori somme che saranno riconosciute in grado di appello.

In definitiva, gli appellanti contestano la immotivata decisione del Tribunale, e ripropongono TUTTE le richieste formulate nel giudizio di primo grado, così come puntualizzate nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale.

per l'effetto,

CITANO

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, nonché presso il suo difensore in primo grado Avv. COSIMO LEPORE, con studio e domicilio eletto in Benevento al Viale Mellusi n. 9, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione e Giudice a designarsi, all'udienza del 7 ottobre 2003, ore di regolamento, con invito a costituirsi nei modi, forme e termini di legge, e con avvertenza che in difetto di rituale costituzione si procederà in sua contumacia,
per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli :

a) accogliere tutte le richieste formulate dai NAZZARO nel giudizio di primo grado, così come innanzi esplicitato, e quindi condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento di tutte le somme richieste, con interessi e rivalutazione da liquidare secondo i criteri indicati.


b) rideterminare l'importo delle spese dovute per il giudizio di primo grado

c) condannare l'appellata al pagamento delle spese anche per il giudizio di secondo grado.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è superiore a Euro 516.457

Benevento, 2 giugno 2003

Avv. ROBERTO PROZZO





PROCURA

Nominiamo l'Avv. ROBERTO PROZZO nostro rappresentante e difensore nel procedimento di cui al sopraesteso atto (appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 734/02), per ogni fase, stato e grado del procedimento, e per ogni procedimento connesso o consequenziale.


Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Bruno Mantovani, in Napoli alla Via Morgantini, 3.

Benevento,


Roberto Prozzo


Maria Grazia



Vincenzo

per autentica

Roberto Prozzo


Relazione di notifica

Ad istanza dell'Avv. ROBERTO PROZZO, nella indicata qualità, io sottoscritto ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Benevento ho notificato il sopraesteso atto a :

1) **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente alla Rocca dei Rettori, portandogliene copia conforme e consegnandola a mani

A MANI DI 
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B2)

  - 3 GIU. 2003

2) **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del Presidente pro-tempore, presso il suo difensore in primo grado Avv. COSIMO LEPORE, con studio e domicilio eletto in Benevento al Viale Mellusi n. 9, portandogliene copia conforme e consegnandola a mani